

CAMERA DEI DEPUTATI  
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)  
1° luglio 2025

Audizione informale dell'ANP nell'ambito dell'esame del DDL C. 2423 (Valditara),  
recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, e delle  
abbinate pdl C. 2271 (Amorese) e C. 2278 (Sasso)

#### Premessa

I provvedimenti contengono misure di specifico interesse per il settore dell'istruzione, tese a valorizzare il principio di corresponsabilità educativa, nell'ottica di un coinvolgimento delle famiglie nel percorso scolastico di crescita e formazione dei giovani, in particolare riguardo a particolari attività offerte dalle scuole.

Si riporta di seguito il parere dell'ANP, inerente al DDL n. 2423 (Valditara) e alla Pdl n. 2278 (Sasso), tralasciando la Pdl n. 2271 (Amorese) in quanto ricompresa negli altri due.

#### Proposta di legge n. 2278 (Sasso)

##### Art. 1 – Riconoscimento dell'identità di genere in ambito scolastico

###### Comma 1

L'ANP apprezza grandemente l'apertura e la sensibilità nei confronti di bisogni emergenti che riguardano il tema dell'identità di genere nei giovani e accoglie la conseguente previsione secondo cui nelle scuole di ogni ordine e grado sia consentito *il riconoscimento dell'identità di genere delle studentesse e degli studenti, limitatamente alle attività in ambito scolastico, con indicazione del sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita*. Tale misura si inserisce nel solco del quadro legislativo vigente (Legge n. 164 del 14 aprile 1982) e richiama le tutele già previste dal CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 per il personale scolastico, ispirate al principio di uguaglianza sostanziale affermato dall'articolo 3 della Costituzione. Concordiamo sul ruolo cruciale attribuito al Dirigente scolastico, il quale *provvede, sentito il consiglio di classe della studentessa o dello studente interessato, all'adozione delle misure organizzative necessarie al riconoscimento*.

###### Comma 2

Nulla da segnalare al riguardo.

###### Comma 3

Tale comma vieta espressamente alle scuole di riorganizzare in modo flessibile gli spazi interni, mantenendo rigidamente il tradizionale binarismo maschio/femmina legato all'uso dei servizi igienici. L'ANP non ritiene condivisibile tale statuizione, per due distinti ordini di motivi.

Innanzitutto, la disposizione appare in stridente contrasto di principio proprio con quanto affermato nel comma 1 che, invece, punta a garantire un ambiente educativo sereno e inclusivo. L'ANP ritiene, nel merito, che agli studenti in transizione di genere si dovrebbe garantire l'uso di bagni e spogliatoi



“neutri” in quanto il mantenimento del binarismo di genere rischia di confinarli in uno stato di quotidiano disagio, vergogna ed esclusione.

In secondo luogo, il testo in esame appare in evidente contraddizione con la recente innovazione normativa veicolata dalla legge 70/2024, tesa a tutelare proprio i soggetti i più fragili – tra i quali indubabilmente rientrano quelli in transizione di genere – ed esposti ad azioni di bullismo, anche a sfondo omofobico e transfobico.

Si rileva, infine, che il testo in esame prevede due bizzarre deroghe al binarismo in materia di utilizzo dei servizi igienici: una relativa ai bambini della scuola dell’infanzia, evidentemente non coinvolti dal tema dell’identità di genere, e l’altra concernente il personale scolastico, già ampiamente tutelato dall’articolo 21 del CCNL 2019-2021, che ha previsto tra l’altro per i soggetti in questione proprio *la possibilità di utilizzare spogliatoio e servizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti all’identità di genere del lavoratore.*

Comma 4

Il testo proposto non appare pertinente alle attività e iniziative di carattere sportivo tipiche dell’ambiente scolastico, orientate precipuamente all’inclusione.

### **Disegno di legge n. 2423 (Valditara)**

#### **Art. 1 – Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie**

Comma 1

L’ANP ritiene necessario distinguere a monte le progettualità curricolari da quelle extracurricolari che il testo proposto, invece, equipara giuridicamente se relative ad *attività che riguardano temi attinenti all’ambito della sessualità*. Le attività curricolari, in quanto obbligatorie, hanno invece natura ben distinta da quelle extracurricolari, facoltative *ex se*. Solo queste seconde, infatti, possono e devono prevedere, per ragioni ovvie, il consenso da parte delle famiglie.

Comma 2

Condividiamo appieno la puntualizzazione relativa al fatto che *La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell’offerta formativa che riguardano temi attinenti all’ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime.*

Comma 3

Non riteniamo condivisibile la previsione secondo cui la *partecipazione alle attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell’offerta formativa che riguardano temi attinenti all’ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2.*

Rileviamo a tal proposito un impedimento di carattere ontologico: la scuola è infatti, a tutti gli effetti, una unità organizzativa *ex articolo 4, comma 1 della legge 241/1990*, peraltro destinataria di particolare tutela ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione. Diversamente da ciò che avviene tra privati cittadini, o tra privati cittadini ed enti privati, l’esercizio del potere della pubblica amministrazione fonda le sue radici sull’articolo 97 della Costituzione e sulla già citata Legge 241 del 1990. La scuola, infatti, persegue un interesse pubblico, dispiegando un potere autoritativo di natura unilaterale che non ammette negoziazioni o assensi da parte dei destinatari del servizio. Ogni singola istituzione scolastica, dotata di autonomia di rilievo costituzionale, opera pertanto sul territorio di riferimento in base al principio di sussidiarietà e senza pregiudizio.

Notoriamente, la nostra Costituzione tutela all’articolo 30 il diritto delle famiglie a educare i figli; e in questo senso, infatti, si inserisce l’obbligo previsto per le scuole di pubblicare il PTOF sui propri siti istituzionali, affinché le famiglie siano appunto messe nelle condizioni di conoscere, valutare e scegliere la scuola che meglio si adatta alle proprie esigenze. Ma una volta che un bambino o una bambina vengono iscritti a scuola, prevale la natura pubblicistica della missione educativa, rispetto alla quale non è opponibile alcun veto da parte dei genitori. Vale la pena ricordare, in questa

prospettiva, l'Ordinanza n. 2656 del 2008 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, in cui, a proposito del rapporto scuola famiglia, viene posto l'accento proprio sulla *potestà organizzativa della istituzione scolastica, esercitata con disposizioni riconducibili all'autorità della pubblica amministrazione*. Posta questa premessa, la Corte conclude affermando che è *pertanto certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell' approccio alla materia sessuale, ma anche nell'insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, l'educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori*.

Ed è sempre la Carta costituzionale a difendere, all'articolo 33, la libertà di insegnamento, che vale per i singoli docenti, per i Collegi, nel loro ruolo di indirizzo didattico, e infine per i Piani dell'offerta formativa deliberati dalle singole scuole, a garanzia dei principi di pluralità e partecipazione democratica alla vita della Nazione.

Non è utile, dunque, in questo quadro, neppure richiamare il Patto educativo di corresponsabilità, forzandolo a configurarsi come un dispositivo che legittimi le famiglie a dare o meno il consenso rispetto a specifici progetti e attività didattiche proposte dalla scuola. Il Patto, infatti, istituito con il DPR 235/2007, "Statuto delle studentesse e degli studenti", nasce come strumento di alleanza educativa, che sancisce in via generale un necessario accordo di fondo, ed *enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare* (sito MIM). Non a caso, peraltro, tale disposizione regolamentare ha rango secondario e non può in alcun modo derogare a norme primarie, per non parlare di quelle costituzionali.

Essendo questo l'attuale assetto ordinamentale della scuola pubblica nel nostro Paese, non si può fare a meno che accettarlo. Naturalmente, il Legislatore ha titolo a modificarlo anche radicalmente ma, per farlo, occorrerebbe un iter lungo e complesso, comprensivo di una o più leggi di riforma costituzionale.

## [Art. 2 – Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche](#)

Il Collegio ha indubbia competenza in materia didattica ma, in materia di selezione degli esperti esterni, la competenza gestionale è esclusivamente in capo al dirigente scolastico.

Non si condivide il richiamo al Consiglio di istituto, in quanto si inciderebbe sul principio di distinzione delle competenze tra organo di gestione (DS) e organo di indirizzo politico (Consiglio), in violazione dell'articolo 4 del d.lgs. 165/2001.

## [Art. 3 – Clausola di invarianza finanziaria](#)

L'ANP, a margine, rileva anche come il riferimento alla necessità che *Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non (debbano) derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica* appaia in netto contrasto con la previsione contenuta nell'articolo 1 secondo cui *l'istituzione scolastica dovrebbe impegnarsi a garantire, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa*. È noto come le risorse umane e finanziarie delle scuole siano estremamente limitate; l'organico del potenziamento è utilizzato prevalentemente per progettualità di recupero e arricchimento dell'offerta formativa destinate a tutti gli studenti.

Non si ritiene possibile garantire, a invarianza di spesa, l'effettuazione di attività alternative per gruppi di alunni che non aderiscano ai progetti in base alle previsioni del testo in esame. Tale possibilità, in realtà, è prevista nel nostro sistema ma solo per garantire quelle "attività alternative



all'IRC" che ogni scuola è tenuta a organizzare per legge, potendo contare su appositi capitoli di spesa a ciò destinati.

In conclusione, l'ANP ritiene che se un progetto di istituto, avente a tema l'educazione alla sessualità, deliberato dagli Organi collegiali e inserito nel PTOF, fosse poi vincolato al benessere delle famiglie, la scuola, oltre a trovarsi in una situazione di caos organizzativo e gestionale, si trasformerebbe da soggetto pubblico destinato a erogare un servizio *erga omnes* in vista di un bene collettivo, a soggetto privato che confeziona prodotti *on demand*.

Roma, 1 luglio 2025